

COMANDO BRIGATA VOLANTE GUARDIA FINANZA
S. PIETRO VERNOTICO

A N T E S T A Z I O N E

Si attesta che l'Appuntato terra BONERBA Vito ^{Rocco} Y"2II82/3" presta servizio permanente effettivo presso questa Amministrazione sin dal 19/8/1933.-

Egli è giunto ~~giunto~~ alla Brigata di S.Pietro Vernotico il 1° giugno 1951 proveniente da ~~da~~ quella di Ugento (Lecce).-

S.Pietro Vernotico, li 20/5/1956

MARESCIALLO CAPO COM.IT

~~RAIAC~~

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 2058

Brindisi, li 4/1/1957

AL SIG. BONERBA VITO

VIA Rizzo

S.PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

Qui di seguito si forniscono le chieste informazioni, sul conto del sig.
BONERBA Vito Rocco di Tobia e di Galluzzi Maddalena, nato a Casamassima il
28-12-1910, residente a S. Pietro Vernotico, alla via Giravolta n. 34, coniugato,
appuntato di Finanza in servizio effettivo presso la Brigata di S. Pietro V.:
1°)-il reddito complessivo del nucleo familiare si aggira sulle L. 55-60 men-
sili;

2°)-il nucleo familiare del richiedente, si compone come appresso:-

-moglie-PETRILLO Elisa di Nicola e di Turturro Angela, nata a New York il
28-10-1913, residente a S. Pietro Vernotico, casalinga;

-figlio-BONERBA Vittorio Tobia, nato a Bari il 10-7-1941, residente a S. Pie-
tro, celibe, studente;

-figlia-BONERBA Elena, nata a Ugento il 5-12-1946, residente a S. Pietro V.,
scolaria;

3°)-ha necessità dell'alloggio;

4°)-abita l'attuale casa dal mese di agosto 1951 - detta casa è composta di
due vani e una piccola cucina, senza acqua potabile ed accessori e lo sta-
bile è molto umido, non confacente igienicamente;

5°)-E' individuo comprensivo dei doveri di condominio;

6°)-Di ottima moralità in genere ed è solvibile.



Brindisi

27-9-1966

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di £. 22092.-
versato dal Sig. Bonifazi Rita 22-10-19-1956

Tale somma dovrà essere versata all'interessato
perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta.-

firmare
Mancol. n. 1142
del 13-10-66

*5.9.50 3/1
12.6.50*



Comune di San Pietro Vernotico

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE
DI ANAGRAFE IL SINDACO DEL COMUNE SUDDETTO

riscontrato il registro della popolazione,

Certifica

che Bonerba Lido Rocco di _____

e di _____, nato a Casamassima

il 28.12.1910, è residente e domiciliato in questo Comune sin

dal primi 9.57 con abitazione in Via Piravolte N. 34

Rilasciata in carta libera per uso allegazioni alloggi

S. Pietro Vernotico, li 17 MAG 1956 195

Il Compilatore respons.



IL SINDACO

A. Juvén

S. PIETRO VERNOTICO

Comune di

Provincia di

BRINDISI

CASELLARIO

GIUDIZIALE

Richiesta di Certificato Penale

(in carta libera)

Al nome di (cognome e nome)

di o fu

nato il

Provincia di

e di o fu

19.10 in

si richiede il certificato (generale,

penale o di capacità civile)

per (motivo della richiesta)

S. PIETRO VERNOTICO

li

19

Al Procuratore

presso

il Tribunale di

ATTESTAZIONE PENALE

TRIBUNALE DI

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome suindicato

RISULTA:

NULLA

21 MAG. 1956

VISTO: si legalizza la firma del

Sig.

Stricagnolo Antonio

Segretario di questa Procura.

Bari,

21 MAG. 1956

IL SEGRETARIO CAPO

(Angelo Capochiani)



370878

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

RACCOMANDATA R. R.

Al Sig. BONERBA VitoLotto 1^a Scala 8 Int. 1Via RizzoS. PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 8.432.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7281

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG. Bonerba Vito

Lotto 1° Scala B Int. 1

Via G. Rizzo

S. P. eho V.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.478 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.90 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.111 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.478</u> vano per vani <u>4.90</u> £ .	<u>7.243</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>218</u>
	<u>8.111</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brande
1° Letto
1/3

Brindisi

Io sottoscritto BONERBA Vito nato 12.8.1910 a Canicattì (BA)
e domiciliato a S. Pietro Vermotico (BR), avendo in data 8.7.1966
stipulato il contratto di cauzione in proprietà di alloggio da
parte di Codesto Istituto, di cui al Rep. N. 31151/4483; pertanto
prego Codesto Istituto di volermi restituire la somma di
L. 22092 a titolo di deposito cauzionale, versato in data 10.12.1956
e cioè all'atto in cui accettai l'immobile suddetto in locazione
simpler di cui Rep. N. 1239 del 10.12.1956 -

I.A.C.P. - Brindisi
7926
PROT. N.
12 SET. 1966

S. Pietro Vermotico, li 10.9.1966
Bonarba Vito

V. B. pro' unificare
B. 20/9/66
A. De Gili

Comune di S. Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

del sig. Poverba Tito Pisco
domiciliato in questo Comune alla via Quindici, 34

N. d'ord.	COGNOME E NOME	NASCITA		MATRIMONIO		MORTE		STATO CIVILE	RELAZIONE COL CAPO FAMIGLIA	Professione
		Luogo	Data	Luogo	Data	Luogo	Data			
1	Poverba Tito Pisco	Calimera	28.12.917					coniug	Citt. nat. di Calimera	Quindici, 34
2	Poverba Tonia	New York	28.12.913					celib	subito figlio	Quindici, 34
3	Poverba Tonia	Brindisi	10.7.911							
4	Poverba Tonia	Brindisi	5.12.916							

La presente situazione è conforme alle risultanze degli Atti esistenti in questo Ufficio Anagrafe e si rilascia

ed in carta libera ad uso

Dalla Residenza Municipale, li

L'IMPIEGATO ADDETTO

17 MAG 1956

Poverba Tito Pisco



L'IMPIEGATO ADDETTO

Il Sindaco EGATO

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

2350

19/2/56 si certifica

che i componenti a tergo indicati non figurano
iscritti nei registri del catasto fabbricati del
comune di S. Pietro Vernotico.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 23/5/1956

Il Direttore



19/2/56 si certifica che i componenti a tergo indicati non figurano iscritti nei registri del catasto fabbricati del comune di S. Pietro Vernotico.

Spett.le Direzione Provinciale

8

E L E N C O
===== in doppio dimostrativo dei documenti che si trasmet-
tono all'Istituto Autonomo Case Popolari per la pro-
vincia di Brindisi.==

- 1°) Situazione di Famiglia. *debitamente vistata dall'Ufficio I.L. Q.D.*
- 2°) ~~Certificato dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Brindisi~~
(vedi retro Situazione di Famiglia).=
- 3°) Certificato di residenza del Comune di S. Pietro Vernotico. =
- 4°) Certificato Generale Penale. =
- 5°) Dichiarazione attestante di trovarsi da almeno da due anni dalla
data del presente manifesto nell'abitazione attualmente occupata. =
- 6°) Assegno bancario non trasferibile a favore dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Brindisi. = *di L. 500. (cinquecento)*
- 7°) Attestazione dalla quale risulta che il richiedente attualmente
fa parte del Corpo della Guardia di Finanza in servizio effettivo
in qualità di Appuntato. =
- 8°) Certificato medico debitamente legalizzato, dal quale risulta che
la moglie del richiedente è sofferente di dolori reumatici, e ciò
è dovuto alla casa attualmente occupata fin dal 1951 perchè molto
umida. =

=====

S. Pietro Vernotico, li 24 maggio 1956. =

Appuntato Guardia di Finanza

BONERBA VITO ROCCO

Via Giravolte N° 32 S. Pietro Vernotico
(Brindisi)

Bonerba Vito Rocco

sono all'istituto autonomo case popolari di Milano
in ordine amministrativo del documento che si riferisce

Veneranda Signora

- 1) Attestazione di famiglia.
- 2) Certificato dell'Ufficio di Stato Civile (vedi verso attestazione di famiglia).
- 3) Certificato di residenza del Comune di Milano.
- 4) Certificato Generale Penale.
- 5) Attestazione dell'ente di provenienza o almeno la data della
data del presente manifestando l'abitazione attualmente occupata.
- 6) Assegno bancario non intestato a favore dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Milano.
- 7) Attestazione della quale risulta che la ricorrente attualmente
si trova nel luogo di nascita o in servizio effettivo
in qualità di appaltatore.
- 8) Certificato medico attestante lo stato di salute e che
la moglie del ricorrente non ha mai contratto alcuna
malattia che sia stata o possa essere contagiosa.

Unità .

2. Fazio, Ernesto, Milano 1935.

Assegnato servizio di famiglia

ROMA 1110 10000

la Circolare No. 2. Fazio 1935

(Biblioteca)

[Handwritten signature]

E L E N C O

===== in doppio dimostrativo dei documenti che si trasmettono all'Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di Brindisi.==

- 1°) Situazione di Famiglia. *debitamente vistata dall'Ufficio S.T. 00.*
- 2°) ~~Certificato dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Brindisi~~
(vedi retro Situazione di Famiglia).=
- 3°) Certificato di residenza del Comune di S. Pietro Vernotico.=
- 4°) Certificato Generale Penale.=
- 5°) Dichiarazione attestante di trovarsi da almeno da due anni dalla data del presente manifesto nell'abitazione attualmente occupata.=
- 6°) Assegno bancario non trasferibile a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.= *L. 500= (cinquecento)*
- 7°) Attestazione dalla quale risulta che il richiedente attualmente fa parte del Corpo della Guardia di Finanza in servizio effettivo in qualità di Appuntato.=
- 8°) Certificato medico debitamente legalizzato, dal quale risulta che la moglie del richiedente è sofferente di dolori reumatici, e ciò è dovuto alla casa attualmente occupata fin dal 1951 perchè molto umida .=

=====

S. Pietro Vernotico, li 24 maggio 1956.=

Appuntato Guardia di Finanza

BONERBA VITO ROCCO

Via Giravolte N°32 S. Pietro Vernotico
(Brindisi)

Bonerba Vito Rocco

James
10/10/10

25/5/56
6
ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI=VIA CASIMIRO N°9=B R I N D I S I=
S.Pietro Vernotico, li 20/5/1956.=

Io sottoscritto, BONERBA Vito Rocco di Tobia, Appuntato nel Corpo della Guardia di Finanza, in servizio in carriera continuativa, con residenza effettiva di servizio nel Comune di S. Pietro Vernotico (Brindisi) prego Codesto Istituto di voler partecipare al concorso di una assegnazione di alloggio composto di n°tre vani con accessori per uso locazione alla mia famiglia composta di mia moglie e due figli a carico, *corrispondenti a vani contabili cinque*
Prego altresì possibilmente l'assegnazione dell'appartamento situato al piano terra, in modo da facilitare il compito di eventuale chiamata d'urgenza per motivi di servizio, poichè la Caserma del Corpo a cui presto servizio, dista a pochissimi metri dalle Case Popolari.

Faccio presente che la casa dove attualmente abito, è molto umida, giusta come risulta dall'unito certificato medico, significando che mia moglie è stata colpita da una grave forma reumatica.

Dichiaro infine, che l'abitazione dove abito è priva di accessori e particolarmente di acqua.

Alla presente allego i prescritti documenti richiesti.=

Sicuro di un benevole accoglimento alla concessione dell'assegnazione dell'alloggio di cui sopra, distintamente con osservanza ringrazio ed ossequio.=

Bonerba Vito Rocco BONERBA Vito Rocco

Appuntato Guardia di Finanza

S. Pietro Vernotico (Brindisi)

= Via Giravolte N°32 =

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----c0(0)0o-----

Prot. n. ¹⁶⁶⁰
Uff. Amm./co

Brindisi, li 27 NOV. 1956

AL SIG. ^{Bambino M.T.}
VIA ^{Sancti} ~~Sancti~~ n. ¹⁴⁹
^{S. Pietro Vernotico}

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via ^{Buono} lotto 1 scale ^B interno-

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali ... ^{4.90}...

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. ^{20.456} come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	10 DIC. 1956	al	9 GEN. 1957
£. ¹³⁶⁰	vano x vani ^{4.90}	£.	^{6.664} =
b) - canone consumo acqua normale		£.	450
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale		£.	50
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)		£.	^{22.092}
e) deposito spese contrattuali		£.	1.000
f) - I.G.E. 3% su a)		£.	⁸⁰⁰
T o t a l e		£.	^{20.456} /

In sede di contratto Le saranno indicate la data e la ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il ^{7 DIC. 1956} corrente, sarà dichiarata rinunziataria all'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

Prot. n. **1660**
Uff. Amm/vo

Brindisi, li **27 NOV. 1956**

AL SIG. ~~Donato Quindici~~
VIA **XX Settembre** n/ **49**

RACCOMANDATA

J. Pietro Vernodico

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via **Rizzo** lotto **1** scala **B** interno **1** **(5)**

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali **4.90**

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di **£ 30.456 -** come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10 DIC. 1956 al 9 GEN. 1957	
£ 1360 - vano x vani 4.90	£ 6.664 -
b) - canone consumo acqua normale	£ 450
c) - contributo nella spese di illuminazione scale	£ 50
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£ 22.092 -
e) deposito spese contrattuali	£ 1.000
f) - I.G.E. 3% su a)	£ 200 -
T o t a l e	£ 30.456 -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e la ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il **7 DIC. 1956** corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te. Ubaldo.

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e(3) ed il

Sig. Bonaventura Foto

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. Pietro Venotico

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 666h mensili anticipate. 79.968

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 19 al N. 1670

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. BENERBA Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V. CO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.664 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 645

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. BONERBA Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/B del 1°

di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V. CO

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 6.664 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO 1959 19 59

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 al N. 1189

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centocinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

G. V. DIRETTORE

Giovanni Colasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. BONERBA VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare : Appartamento n. B/1 del 1.º lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 243 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 840 2500

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto di 1963

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 Agosto di 1963 al N. 3056

vol. foglio. registro Atti privati, ed esatte lire quattromila

28 Ag. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Crasso)

(*) Bollo a calendario.

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MOD. 140
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi (3) ed il
Sig. **BONERNA VITO**

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8 19 62
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

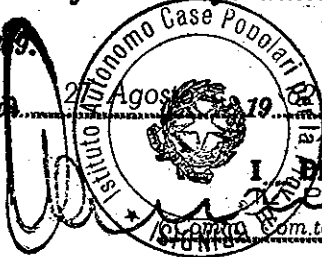
Designazione delle cose locare: Appartamento n. B/1 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di **S. PIETRO VERNOTI**

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. **7243** mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3298.

A **BRINDISI**



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO. 1962 19 al N. **2494**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

Dott. **Davide Fasano**

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.